



# Composizione negoziata della crisi d'impresa

*I NUOVI STRUMENTI PER FAVORIRE LE RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI O LE  
LIQUIDAZIONI DELLE IMPRESE IN CRISI.*



COEN PALANDRI SILVESTRI  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI

# 1 - INTRODUZIONE

L'attuale contesto socio-economico e la perdurante crisi pandemica hanno indotto il legislatore a rivedere, significativamente, gli obiettivi e gli strumenti da mettere a disposizione dell'imprenditore che versi "*in condizioni di **sbilanciamento patrimoniale** o **economico-finanziario** che ne rendono **probabile** la **crisi** o l'**insolvenza**", per favorire il risanamento dell'impresa, ovvero accelerarne e semplificarne la liquidazione.*

## 2 – QUALI SONO LE MISURE PREMIALI?

Per facilitare il raggiungimento della composizione negoziata, il legislatore ha previsto diversi vantaggi per l'imprenditore, che possono così riassumersi:

1. la possibilità di **modificare il contenuto dei contratti di durata** che siano divenuti troppo onerosi per effetto del Covid;
2. la **prededucibilità dei finanziamenti erogati dai soci** in funzione del piano di risanamento;
3. l'**estensione dell'efficacia degli accordi** raggiunti anche nei confronti dei creditori non aderenti / dissenzienti;
4. la dimezzazione degli interessi e delle sanzioni fiscali nel caso in cui l'imprenditore raggiunga un accordo in seno alla composizione negoziata.

# 3 – CHI PUO' ACCEDERE ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA?

Il procedimento di composizione negoziata può essere attivato dall'imprenditore, **commerciale** o **agricolo**, che versi in stato di:

**CRISI:** Stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

o di

**INSOLVENZA REVERSIBILE:** Stato di insolvenza del debitore che, attraverso trattative negoziate, abbia concrete prospettive di risanamento dell'impresa. Quest'ultima previsione rappresenta una **novità** nel sistema normativo concorsuale, e valorizza le potenzialità derivanti dal buon esito delle trattative. La continuità aziendale potrebbe essere realizzata anche **in via indiretta**, tramite la **cessione dell'azienda** o di **rami di essa**.

## 4 – A CHI SI PRESENTA L'ISTANZA?

L'istanza di avvio della composizione negoziata si presenta alla **Camera di Commercio Industria e Artigianato** competente per territorio, attraverso una Piattaforma on-line di nuova istituzione.

Con l'istanza l'imprenditore chiede la nomina di un soggetto **terzo, indipendente e specializzato**, l'**Esperto**, che viene scelto fra avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, iscritti in appositi elenchi, e che ha il compito di facilitare lo svolgimento delle trattative fra l'imprenditore e il ceto creditorio.

Lo strumento **può essere attivato solo dall'imprenditore**. Recentemente, la legge n. 233 del 29.12.2021, ha previsto che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS provvedano a segnalare al solo imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo della Società debitrice, la sussistenza di un'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario o dell'Ente Previdenziale, sollecitando l'avvio (pur sempre volontario) del percorso di composizione negoziata.

L'eventuale esito negativo delle trattative con il ceto creditorio **non comporta alcuna segnalazione automatica al Tribunale**.

## 5 – COME SI AVVIA IL PROCEDIMENTO?

L'imprenditore può eseguire un **test pratico** sulla **Piattaforma on-line**, per valutare lo stato di crisi / insolvenza reversibile in cui si trova l'azienda e programmare gli interventi da realizzare per il risanamento della stessa.

A seconda del risultato del test pratico, l'imprenditore può articolare l'istanza di avvio della composizione negoziata individuando, nel **Piano per il risanamento**, le iniziative che intende adottare.

L'Esperto, una volta accettata la nomina, agevola lo svolgimento delle trattative, previa verifica della veridicità dei dati aziendali, nella prospettiva della tutela della continuità aziendale.

In pendenza delle trattative, le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. **L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.**

## 6 – QUAL E' IL CONTENUTO DELL'ISTANZA?

La normativa di settore (D.M. Giustizia 28.9.2021) individua e descrive analiticamente:

- le informazioni e i documenti che l'imprenditore deve fornire per poter presentare la domanda di avvio della procedura di composizione negoziata;
- le verifiche che l'esperto dovrà eseguire, a garanzia della veridicità e fattibilità della proposta di ristrutturazione avanzata dall'imprenditore in crisi;
- il livello della crisi / insolvenza non irreversibile in cui versa l'imprenditore, al fine di poter determinare il grado di intervento e l'entità della "discontinuità aziendale" che sarà richiesta all'imprenditore per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario verificatosi.

Il fatto che le attività dell'Esperto siano così predefinite, contribuisce a rafforzare la fiducia del ceto creditorio nella veridicità ed esaustività dei dati e documenti posti dall'imprenditore a base del piano di risanamento, facilitando così il buon esito delle trattative.

La procedura di composizione negoziata può durare, al massimo, **180 giorni** dal momento in cui l'Esperto avrà accettato l'incarico.

## 7 – QUALI SONO E COME FUNZIONANO LE MISURE PROTETTIVE?

Durante le trattative, l'imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda, e può richiedere:

- l'adozione di “**misure di protezione**”, volte ad impedire l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive in danno dell'azienda;
- “*l'adozione dei **provvedimenti cautelari** necessari per condurre a termine le trattative*”.

L'imprenditore, contestualmente all'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto, deve presentare ricorso al Tribunale, per la modifica o la conferma delle misure di protezione richieste, allegando anche “un **piano finanziario per i successivi sei mesi** e un **prospetto delle iniziative di carattere industriale** che intende adottare”.

La durata complessiva delle misure non può superare i **duecentoquaranta giorni**.

## 8 – I GRUPPI – La partecipazione delle società *in bonis* e i finanziamenti infragruppo

In caso di Gruppo di Imprese, l'istanza può essere presentata dalla Capogruppo, identificata con riferimento alla normativa sulla Direzione e Coordinamento (art. 2497 e ss. c.c.), ovvero dalla società maggiormente indebitata.

Le trattative si svolgono congiuntamente, e **vi possono partecipare anche società del gruppo che non siano in crisi o insolventi**.

In pendenza delle trattative **possono eseguirsi finanziamenti infragruppo** che non saranno soggetti al vincolo della postergazione (= **potranno essere rimborsati ai soci**), purché l'imprenditore abbia **preventivamente informato l'Esperto** e questi *“dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso”*.

## 9 – QUALI SONO I POSSIBILI ESITI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA?

In caso di esito positivo delle trattative, l'imprenditore formalizza l'accordo con i creditori, ferma la possibilità - ove sia lui stesso a preferirlo - di optare per uno degli altri strumenti di composizione della crisi previsti dalla Legge Fallimentare (piano attestato, accordo di ristrutturazione ex art 182 bis L.F., concordato preventivo).

Per facilitare il buon esito delle trattative, il Legislatore ha introdotto una norma del tutto innovativa, che consente all'imprenditore di proporre una **cessione dell'azienda**, o di **rami di essa**, con **esclusione dei debiti dell'azienda ceduta**, salvi solamente i diritti dei lavoratori.

# 10 – IL CONCORDATO LIQUIDATORIO SEMPLIFICATO

10

Il D.L. 118/2021 introduce un ulteriore strumento, tanto innovativo, quanto appetibile: il **Concordato liquidatorio semplificato**.

In sostanza, **il nuovo concordato liquidatorio semplificato consiste in una cessione dei beni aziendali**, che vengono affidati all'Ausiliario prima, e al Liquidatore poi, che procede alla loro vendita, eventualmente ricorrendo a procedure competitive, **senza però mai dover coinvolgere i creditori** ai quali è riconosciuta soltanto la facoltà di proporre, dinanzi al Tribunale, opposizione all'omologa.

# 11 – CONCORDATO LIQUIDATORIO SEMPLIFICATO e ORDINARIO A CONFRONTO

Le differenze fra il concordato liquidatorio semplificato, rispetto all'ordinario concordato preventivo liquidatorio, sono evidenti:

- non è prevista la **soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari (20%)**;
- non è obbligatorio l'incremento del patrimonio, mediante l'**apporto di nuova finanza** (per il 10%);
- non è prevista alcuna **votazione da parte dei creditori**;
- non è necessaria alcuna **attestazione** del Piano Liquidatorio.

# 12 – CONCLUSIONI

Il Legislatore, con la composizione negoziata della crisi, introduce un “percorso” volontario e flessibile, attraverso il quale l'imprenditore è facilitato nel perseguimento di un accordo con il ceto creditorio, pur mantenendo – durante le trattative – la gestione dell'azienda.

La portata maggiormente innovativa risiede nella disciplina del Concordato Liquidatorio Semplificato, che **può consentire all'impresa che abbia infruttuosamente promosso il procedimento di composizione negoziata di evitare il fallimento, con le conseguenze – anche di natura penale – che ne potrebbero derivare.**

La fisiologica ritrosia dell'impresa a manifestare il proprio stato di crisi, specialmente nei confronti dei creditori bancari e finanziari, è mitigata dal fatto che **le banche non potranno revocare gli affidamenti concessi all'impresa**, per il solo fatto che sia stata avviata una composizione negoziata.

# Contatti



KPMG S.p.A.

**Marco Maffei**

Partner, Roma

Tel: +39 06 809611

Mob: + 39 348 2702893

mmaffei@kpmg.it

**Renato Marino**

Senior Manager, Pescara-  
Roma

Tel: +39 085 4219989

Mob: + 39 348 0775052

rmarino@kpmg.it

COEN PALANDRI SILVESTRI  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Studio Coen Palandri Silvestri

**Stefano Coen**

Partner, Roma

Tel. +39 06 3229571

Mob: +39 335 6883656

stefano.coen@coenpalandri.it

**Vittorio Silvestri**

Partner, Roma

Tel. +39 06 3229571

Mob: +39 335 7075801

vittorio.silvestri@coenpalandri.it